



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/33 DEL 10.11.2009

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 15/2002 e della Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005, relativa all'intervento "Autorizzazione attività di cava Su Strintu de S'Axina nel Comune di Carbonia".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Fratelli Locci S.r.l. Estrazioni Minerarie ha presentato l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto "Autorizzazione attività di cava Su Strintu de S'Axina nel Comune di Carbonia", ascrivibile alla categoria di cui all'allegato B1 della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15.2.2005, punto 17) "Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari".

L'intervento riguarda una cava di calcare per la produzione di inerti, per lo più destinati all'industria del calcestruzzo e ad opere stradali, sita in località Su Strintu de S'Axina in comune di Carbonia, in prossimità della frazione di Barbusi, raggiungibile dalla S.P. 2 che collega Villamassargia a Portoscuso. L'apertura della cava risale agli anni cinquanta ma dal sito proviene gran parte dei materiali impiegati nella costruzione della città di Carbonia alla fine degli anni trenta e nelle infrastrutture delle vicine miniere. La Società proponente è esercente la cava dal 1990.

L'area di proprietà del proponente è pari a circa 31,6 ettari, di cui 2,09 ettari occupati dall'impianto di trattamento e aree di servizio, 4,38 ettari occupati da piazzali e viabilità, 9,35 ettari occupati dall'area di cava attualmente in coltivazione, 7,12 ettari interessati dall'ampliamento dell'attività estrattiva e 8,66 ettari che non saranno interessati da alcuna attività. Attualmente la produzione è di circa 250.000 m³/anno di materiale.

Il progetto prevede la produzione di 5.620.000 m³ complessivi di calcare, pari a circa 375.000 m³ annui, per un periodo di 15 anni. La coltivazione avverrà con l'utilizzo di esplosivi col metodo dei gradoni discendenti, di altezza pari a metri 10, inclinazione di 79° con una pedata di 13 ÷ 15 metri circa. L'impianto di trattamento, in grado di trattare 1.500 m³/giorno, è composto da una frantumazione primaria a circuito aperto con frantoio a mascelle, una frantumazione secondaria eseguita a circuito chiuso a mezzo di un frantoio a martelli ed una frantumazione terziaria con



frantoio rotativo. Il controllo granulometrico è eseguito con le sezioni di vagliatura a secco e a umido. Contestualmente alla coltivazione saranno effettuate attività di recupero ambientale dell'area.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato nel gennaio 2008, in seguito al deposito della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito, e che in data 13 maggio 2008 si è tenuta la presentazione al pubblico dell'intervento. Non sono inoltre pervenute osservazioni. In data 30 luglio 2008 si è svolta la conferenza istruttoria, in seguito alla quale il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistema informativo ambientale (S.A.V.I.) ha chiesto una serie di chiarimenti e integrazioni pervenute nel novembre 2008.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio S.A.V.I., valutata la documentazione agli atti, tenuto conto che il Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, con nota prot. 13905/GT/CA del 12.5.2009, ha comunicato che "il ripristino ambientale, contemporaneo all'attività estrattiva, consente un inserimento morfologico adeguato al contesto preesistente", esprimendo al contempo parere favorevole al progetto in esame, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. a tutela della stazione di interesse fitogeografico della specie *Buxus balearica*, in fase di richiesta di autorizzazione dell'attività di cava, la posizione dei vertici di delimitazione dovrà essere definita escludendo l'area interclusa tra i vertici A, B, C e D indicati nella tavola n. 3 "Planimetria Catastale", al fine di evitare ampliamenti, anche futuri, della cava in direzione est;
2. dovrà essere attuata l'alternativa progettuale presentata nel novembre 2008, comportante la riduzione del periodo di coltivazione da 15 a 10 anni, articolata secondo il relativo programma lavori che prevede la fase di recupero ambientale, illustrata nelle tavole 10bis, 11bis e 12bis, procedere contestualmente alle fasi di coltivazione;
3. fin dal primo anno di attività, sino alla chiusura della stessa, dovrà essere eseguito un monitoraggio con cadenza annuale sulla stazione di *Buxus balearica* individuata sul versante limitrofo all'area di cava indicato come zona 1 nell'Allegato 1 all'elaborato denominato "Relazione sulla flora e sulla fauna". Detto monitoraggio dovrà essere eseguito da un tecnico esperto in discipline botaniche/naturalistiche e, attraverso la misurazione di parametri quali numero di esemplari, densità, stato fitosanitario, dovrà contribuire allo stato di conoscenza della popolazione e consentire l'individuazione di eventuali misure correttive per garantirne la



- tutela. I risultati di tale monitoraggio dovranno essere inclusi nel rapporto periodico di cui al punto n.16;
4. entro i primi 5 anni dall'inizio attività, dovrà essere sviluppato, in collaborazione con l'Università, il progetto proposto per la sperimentazione del reinserimento del *Buxus balearica* nelle aree di cava recuperate. Tale progetto, che dovrà definire modalità e tempi per la produzione del materiale di propagazione, per il reinserimento e per il monitoraggio dell'intervento e dei risultati raggiunti, dovrà essere trasmesso al Servizio S.A.V.I., al C.F.V.A e all'A.R.P.A.S.;
 5. la rimozione del terreno vegetale proveniente dallo scotico dovrà avvenire separatamente da tutti gli altri movimenti di terra evitando il mescolamento con materiali estranei. Il materiale dovrà essere accantonato in posizione protetta dal vento e dal dilavamento evitando zone scoscese o in corrispondenza di compluvi; sui cumuli dovranno essere realizzate semine protettive di miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante allo scopo di limitare la dispersione di polveri, nonché il dilavamento e la perdita di fertilità; i cumuli di terreno stoccato dovranno essere oggetto di controlli annuali allo scopo di valutarne lo stato di conservazione e dovranno essere effettuati i necessari rimescolamenti con mezzi meccanici idonei, al fine di ridurre i processi di compattazione;
 6. durante tutta l'attività estrattiva lo scarico delle acque meteoriche dalla vasca di decantazione al "Canale Peddori" dovrà essere realizzato in modo da consentire l'esecuzione dei campionamenti per la verifica del rispetto dei limiti allo scarico di cui alla Tabella 3, Allegato 5 parte III del D.Lgs. n. 152/2006;
 7. come dichiarato nello SIA, al fine della riduzione del traffico dei mezzi verso l'impianto di trattamento e quindi dell'emissione di polveri, dovrà essere realizzato un nastro trasportatore "chiuso" che consenta l'approvvigionamento dell'impianto con il materiale proveniente dalla frantumazione primaria posta nell'area di cava. Dovranno inoltre essere attuate le misure dichiarate relative alla bagnatura delle piste, alla dotazione di captatori di polveri sulle macchine perforatrici, alla bagnatura dei cumuli dopo le volate e alla limitazione dell'attività in giornate particolarmente ventose;
 8. al fine del controllo dell'impatto acustico derivante dall'attività estrattiva e dall'esercizio dell'impianto dovrà essere effettuato, con periodicità biennale, un monitoraggio acustico finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Qualora gli esiti del monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere individuati



- interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore al fine di garantire il rispetto dei limiti della classe acustica dell'area;
9. dovrà essere effettuato un monitoraggio ambientale delle polveri aerodisperse (totali e PM10) nelle aree prossime all'area di intervento, in particolare nell'area individuata dallo SIA come la più esposta dell'abitato di Barbusi. Le modalità di tale monitoraggio dovranno essere concordate con l'A.R.P.A.S.;
 10. al termine della coltivazione dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture e/o manufatti artificiali funzionali all'attività estrattiva, comprese le opere idrauliche. La rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche da mantenere a recupero eseguito dovrà essere realizzata in materiali naturali quali terra o pietrame;
 11. in fase di rimodellamento e ricostituzione del suolo:
 - a. i materiali sterili utilizzati per il rimodellamento e riempimento dei vuoti dovranno essere essenzialmente di natura calcarea;
 - b. dovrà essere garantita la copertura dello sterile con uno strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore ai 30 cm utilizzando completamente lo scotico accantonato; i volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terra vegetale compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi ai dettami del D.Lgs. n. 217/2006 e s.m.i.;
 12. durante l'esecuzione degli interventi di recupero ambientale, la Direzione Lavori dovrà essere supportata da personale esperto in discipline agronomico-forestali e tecniche vivaistiche, al fine di verificare la coerenza agronomica ed ecologica e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A.;
 13. al fine di garantire condizioni adeguate per il riporto del terreno e la rinaturalizzazione, al termine del rimodellamento morfologico le scarpate dei gradoni dovranno avere pendenze non superiori a 45° ed essere tali da garantire la stabilità dei fronti a lungo termine;
 14. la fase delle cure colturali dovrà proseguire per almeno tre anni dal termine del recupero delle diverse aree, effettuando il risarcimento degli esemplari non attecchiti, al fine di garantire l'ottenimento di una copertura arborea/arbustiva con densità pari a quella indicata in progetto, non inferiore a 650 piante per ettaro;



15. nel caso in cui l'attività estrattiva dovesse dar luogo a produzione di rifiuti, questi dovranno essere soggetti alle procedure di cui al D.Lgs. n. 117/2008;
16. al fine di consentire il periodico riscontro dei risultati raggiunti con le opere di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione, nonché l'applicazione delle presenti prescrizioni, dovrà essere trasmesso, sino al completamento del recupero ambientale, al Servizio S.A.V.I., al Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, al C.F.V.A., all'A.R.P.A.S. e al Comune di Carbonia, con periodicità biennale, un rapporto, corredato dalla necessaria documentazione fotografica, sullo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero (precisazione di volumi e tipologie di materiali utilizzati per il riempimento degli scavi e indicazione di provenienza e periodo di utilizzo; indicazione delle specie impiantate e delle relative quantità), sull'attuazione delle misure di mitigazione e sulle operazioni di monitoraggio ambientale (rumore, polveri; specie *Buxus balearica*).

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio S.A.V.I..

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento in esame denominato "Autorizzazione attività di cava Su Srintu de S'Axina nel Comune di Carbonia", proposto dalla Società Fratelli Locci S.r.l. Estrazioni Minerarie, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovrà vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Carbonia, la Provincia di Carbonia-Iglesias, il Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, il Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. di Iglesias dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato dell'Industria e l'A.R.P.A.S.;
- di stabilire che l'autorizzazione all'attività di cava, da rilasciare da parte del Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, non potrà avere una durata superiore a 10 anni;



- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, dovrà essere comunicata al Servizio S.A.V.I. la data di inizio dei lavori, che dovranno essere avviati entro tre anni dall'adozione della presente deliberazione, pena l'attivazione di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il Servizio S.A.V.I. provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

p. Il Presidente

Gabriele Asunis